



**ARPEA**  
**AGENZIA REGIONALE PIEMONTESE PER LE EROGAZIONI IN**  
**AGRICOLTURA**

Sede Legale: Via Bogino, n. 23 – 10123 TORINO  
C.F. 97694170016

*Area Autorizzazione Pagamenti – Tecnico*

**1. Oggetto: modifiche agli allegati n. 1 e 2 della determinazione di ARPEA n. 60 del 17/03/2017 relativamente ai seguenti punti:**

- **paragrafo 8 “termine di presentazione delle domande” (allegato n. 2 alla determinazione di ARPEA n. 60 del 17/03/2017);**
- **paragrafo 12 “presentazione tardiva delle domande di pagamento” (allegato n. 2 alla determinazione di ARPEA n. 60 del 17/03/2017);**
- **punto 8 “termine di presentazione delle domande” (allegato n. 1 alla determinazione di ARPEA n. 60 del 17/03/2017);**
- **punto 11 “presentazione tardiva delle domande di pagamento per la conferma degli impegni derivanti dalla Programmazione 2007/2013 e antecedenti ” (allegato n. 1 alla determinazione di ARPEA n. 60 del 17/03/2017);**

## **8 TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE (ALLEGATO N. 2 ALLA DETERMINAZIONE DI ARPEA N. 60 DEL 17/03/2017)**

### **8.1 Domande di pagamento**

I termini ultimi per la presentazione delle domande di pagamento previste per la campagna 2017 sono fissati come di seguito:

- a) **domande iniziali: entro le ore 23:59:59 del giorno 15 giugno 2017** (art. 13 del reg. UE 809/2014 e s.m.i. e art. 1 Reg. UE 807/2017);
- b) **domande di modifica** ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) n. 809/2014 e s.m.i. e art. 2 del Reg. 807/2017: **entro le ore 23:59:59 del giorno 15 giugno 2017;**
- c) domande di revoca parziale o totale ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 e s.m.i., verrà successivamente comunicato il termine ultimo per la presentazione:

## **12 PRESENTAZIONE TARDIVA DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO (ALLEGATO N. 2 ALLA DETERMINAZIONE DI ARPEA N. 60 DEL 17/03/2017)**

Ai sensi dell'art. 13, del reg. (UE) 640/2014 e s.m.i., **le domande iniziali** possono essere presentate con un ritardo massimo di 25 giorni solari successivi rispetto al termine (**entro le ore 23:59:59 del giorno 10 luglio 2017**), di cui al presente bando, previsto al 15 giugno. Salvo cause di forza maggiore o circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 4 Reg. UE 640 del 2014 e s.m.i., l'importo al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile viene decurtato dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.

Ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 640/2014 e s.m.i., salvo cause di forza maggiore o circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 4 Reg. UE 640 del 2014 e s.m.i., la presentazione di una "**domanda di modifica** ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) 809/2014 e s.m.i." oltre il termine del 15 giugno 2017 comporta una riduzione dell'1% per giorno lavorativo di ritardo sino alle **ore 23:59:59 del 10 luglio 2017**. In caso di presentazione tardiva della domanda di modifica art. 15, la riduzione per ritardo viene applicata alla sola parte della domanda oggetto di modifica.

Considerato che il bando per la presentazione delle domande campagna 2017 è multi-operazione, l'aggiunta di un'operazione con la domanda di modifica comporta l'applicazione di una riduzione dell'1% all'importo dell'operazione aggiunta per ogni giorno lavorativo di ritardo dal 15 giugno sino alle ore 23:59:59 del 10 luglio 2017.

Nel caso di presentazione tardiva sia della domanda iniziale che di quella di modifica, si applica la sanzione relativa ai giorni di ritardo della domanda iniziale alla parte di domanda non modificata, mentre si applica la sanzione da giorni di ritardo maggiore alla parte di domanda modificata.

Le suddette domande iniziali e/o di modifica pervenute oltre il termine del 10 luglio 2017 vale a dire oltre il termine ultimo per la presentazione tardiva della domanda iniziale e/o della domanda di modifica, **sono irricevibili**.

Le domande di revoca parziale e/o totale ai sensi dell'art. 3 del Reg. UE 809/2014 e s.m.i. pervenute dopo la comunicazione delle irregolarità all'agricoltore **sono irricevibili**.

## **8 TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE (ALLEGATO N. 1 ALLA DETERMINAZIONE DI ARPEA N. 60 DEL 17/03/2017)**

### **8.1 Domande di pagamento per la conferma degli impegni derivanti dalla programmazione 2007/2013 e antecedenti:**

Per le Misure 214 Reg. 1698/2005 e Misura F Reg. CEE 2078/92:

**I termini ultimi per la presentazione delle domande previste per la campagna 2017 sono fissati come di seguito:**

- a) **domande iniziali: entro le ore 23:59:59 del giorno 15 giugno 2017** (art. 13 del reg. UE 809/2014 e s.m.i. e art. 1 Reg. UE 807/2017);
- b) **domande di modifica** ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) n. 809/2014 e s.m.i. e art. 2 del Reg. 807/2017: **entro le ore 23:59:59 del giorno 15 giugno 2017;**
- c) domande di revoca parziale o totale ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 e s.m.i., verrà successivamente comunicato il termine ultimo per la presentazione:

## 12 PRESENTAZIONE TARDIVA DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO PER LA CONFERMA DEGLI IMPEGNI DERIVANTI DALLA PROGRAMMAZIONE 2007/2013 E ANTECEDENTI (ALLEGATO N. 1 ALLA DETERMINAZIONE DI ARPEA N. 60 DEL 17/03/2017):

Ai sensi dell'art. 13, del reg. (UE) 640/2014 e s.m.i., le domande possono essere presentate con un ritardo massimo di 25 giorni solari successivi rispetto al termine (entro le ore 23:59:59 del giorno 10 luglio 2017), di cui al presente bando, previsto al 15 giugno. Salvo cause di forza maggiore o circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 4 Reg. UE 640 del 2014 e s.m.i., l'importo al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile viene decurtato dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.

Ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 640/2014 e s.m.i., salvo cause di forza maggiore o circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 4 Reg. UE 640 del 2014 e s.m.i., la presentazione di una "domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) 809/2014 e s.m.i. " oltre il termine del 15 giugno 2017 comporta una riduzione dell'1% per giorno lavorativo di ritardo sino alle ore 23:59:59 del 10 luglio 2017.

Le suddette domande iniziali e/o di modifica pervenute oltre il termine del 10 luglio 2017 vale a dire oltre il termine ultimo per la presentazione tardiva della domanda iniziale e/o della domanda di modifica, **sono irricevibili**.

Le domande di revoca parziale e/o totale ai sensi dell'art. 3 del Reg. UE 809/2014 e s.m.i. pervenute dopo la comunicazione delle irregolarità all'agricoltore **sono irricevibili**.

Per quanto riguarda la parte relativa all'istruttoria e controlli e i relativi esiti, riduzioni ed esclusioni, si rimanda integralmente al manuale delle procedure controlli e sanzioni Misure SIGC Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte approvato con Determinazione di ARPEA n. 159 dell'11/08/2016 e s.m.i..